SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 132° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 10 aprile 1991 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 1991.

Autorizzazione al servizio trasfusionale e di immunoematologia dell'ospedale policlinico di Verona a praticare la plasmaferesi produttiva da donatore volontario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità locale socio sanitaria n. 25 della regione Veneto, in data 5 aprile 1990, intesa ad ottenere l'autorizzazione a praticare la plasmaferesi produttiva da donatore volontario presso il servizio trasfusionale e di immunoematologia dell'ospedale policlinico di Verona;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 dicembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione a praticare la plasmaferesi;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, che disciplina le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e la produzione di plasmaderivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988 che detta disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV attraverso la catena delle emotrasfusioni e delle somministrazioni di emoderivati;

Decreta:

Il servizio trasfusionale e di immunoematologia dell'ospedale policlinico di Verona è autorizzato a praticare la plasmaferesi produttiva da donatore volontario mediante l'uso di apparecchiature a sistema chiuso.

Roma, 7 marzo 1991

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

91A1662

DECRETO 7 marzo 1991.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero della unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza a cancellare ed includere sanitari nell'équipe già autorizzata al prelievo e trapianto di rene.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1987 con il quale lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza in data 20 novembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza è autorizzato a cancellare dall'équipe autorizzata al trapianto terapeutico di rene da cadavere con decreto ministeriale 3 aprile 1987, il seguente sanitario: Rossati dott. Ubaldo, assistente della divisione chirurgica II dello stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza; e ad includere nella stessa i seguenti sanitari: Scalco dott. Giuliano, assistente della divisione chirurgica II dello stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza; Fusato dott. Gianluigi, assistente della divisione chirurgica II dello stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza.

Art. 2.

Il presidente della unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

91A1661

DECRETO 26 marzo 1991.

Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.
Attività di controllo

1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo umano debbono conseguire una o più delle finalità riportate nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.

2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante.

3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua, alle prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale fa parte integrante.

4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed in controllo delle acque destinate al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità.

Art. 2.
Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione, fino i rami terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza.

2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorché si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.

Art. 3.
Controlli sanitari

1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità sanitarie locali — servizio igiene pubblica o servizio similare — anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:

a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4;

b) verificano la conformità delle risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali difformità riscontrate;

c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 5;

d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto.

2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione:

a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unità sanitaria locale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità sanitaria locale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformità riscontrate.

Art. 4.
Giudizio di qualità e di idoneità d'uso

1. Il giudizio di qualità sull'acqua destinata al consumo umano, fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.

2. L'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato al giudizio di cui sopra.

3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito, sempreché risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.

Art. 5.
Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unità sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.

2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.

4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata.

Art. 6.
Approvvigionamento idrico d'emergenza

1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.

Art. 7.
Rapporti con le regioni

1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 8.
Attività di vigilanza

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.

2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale.

Art. 9.
Comitato permanente

1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica concernente le acque destinate al consumo umano, è costituito un comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanità e composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali coordina anche le attività di segreteria del comitato;

da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;

da cinque esperti designati dalle regioni;

dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità competenti in materia;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti esterni.

3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.

Art. 10.
Competenze delle province autonome

1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 26 marzo 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO I

GENERALITÀ

L'emissione di un giudizio sulla qualità di un'acqua deve sempre basarsi su una ponderata valutazione dell'insieme dei dati analitici relativi ai parametri organolettici, fisici, chimici, chimico-fisici e microbiologici opportunamente integrati dalle risultanze dell'esame ispettivo. Esame ispettivo ed analisi di laboratorio devono infatti raggiungere, nel loro complesso, una o più delle seguenti finalità:

A) Controllo delle caratteristiche igieniche dell'aqua alla captazione (1) in modo da accertare:

1) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile senza alcun trattamento, oppure

2) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile dopo idoneo trattamento, oppure ancora

3) se siano tali da non consentirne l'utilizzazione a scopo potabile, con ragionevole margine di sicurezza ed economicità, anche dopo il trattamento.

B) Controllo dell'efficacia dell'eventuale trattamento effettuato.

C) Controllo della sicurezza igienica delle opere idraulico-ingegneristiche, a partire dall'impianto di captazione fino ai rami terminali della rete di distribuzione.

D) Evidenziazione di potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica o dell'aqua avviata alla distribuzione.

Le modalità con le quali gli esami analitici ed ispettivo concretizzano i menzionati obiettivi sono esposte diffusamente nei successivi capitoli. Dal momento, comunque, che l'acqua destinata all'uso potabile è un bene naturale del quale non si ha una disponibilità ambientale illimitata ed il cui rinnovo non avviene con facilità, si sottolinea preliminarmente come la difesa della normale *facies* delle risorse idriche e dell'acqua condottata debba rappresentare uno dei cardini delle attività di controllo e vada condotta tenendo presenti i consueti elementi di giudizio In questo stesso senso attenzione adeguata va posta anche agli approvvigionamenti privati, per i quali valgono le considerazioni appena accennate ma sui quali occorre disporre, addebitandone la relativa spesa ai proprietari, adeguati controlli al fine, tra l'altro, di verificare che non siano essi stessi fonti di inquinamento più diffuso (ad esempio, con opere di captazione di pozzi che permettono il trascinamento di contaminanti in falda).

ALLEGATO II

ESAME ISPETTIVO

1) PRELIMINARI SULLA RACCOLTA DEI DATI CIRCA GLI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI.

A cura dei gestori degli impianti d'acquedotto sia pubblici che privati, si provvede, su conformi direttive delle autorità regionali, al censimento, alla registrazione, alla ubicazione su una planimetria a scala 1:25.000 ed al costante aggiornamento di tutte le fonti utilizzate per l'approvvigionamento idrico e dei relativi impianti di acquedotto. Detti elaborati debbono essere corredati almeno:

a) della documentazione in merito al processo autorizzativo e/o alla concessione allo sfruttamento della risorsa idrica;

b) della planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione della risorsa idrica attinta e delle relative aree di salvaguardia ed altresì della stratigrafia del terreno interessato;

c) di una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia di realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla sua portata media annua ed al numero di utenti serviti.

Copia della documentazione in questione è trasmessa dai gestori degli impianti d'acquedotto al comune, alla regione, all'unità sanitaria locale ed al Presidio e servizio multizonale di prevenzione.

2) CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI ATTINGIMENTO.

Fermo restando che le opere di captazione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati.

A) *Pozzi.*

1) Occorre verificare che i pozzi impiegati per l'approvvigionamento idrico offrano le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate.

2) Occorre verificare che la parte superficiale del pozzo sia contenuta in una apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al solo personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche. Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione, essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura; le aperture, infine, devono essere protette con reti a maglia fine.

3) Occorre verificare che la testata del pozzo sia provvista, ove possibile, di una chiusura, dotata di foro munito di un tappo filettato, atta alla introduzione di una sondina per l'effettuazione della misura di livello e per il prelievo diretto di campioni.

4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato dei manufatti, organi di manovra e tubazioni.

B) *Sorgenti.*

1) Occorre verificare che l'opera di captazione raggiunga la scaturigine geologica della risorsa idrica e comunque sia realizzata in modo da evitare infiltrazioni di acque superficiali.

2) Occorre verificare che i manufatti di presa, accessibili per le dovute ispezioni, siano realizzati in calcestruzzo con caratteristiche di buona impermeabilità che eventuali additivi ad esso aggiunti non vengano rilasciati o comunque provochino effetti nocivi.

3) Occorre verificare che l'opera di presa, come di norma, comprenda, oltre alla vasca di calma e di sedimentazione, anche la vasca di partenza nella quale l'acqua captata deve arrivare attraverso uno stramazzo che permetta la misura di portata. La vasca di partenza deve essere dotata di:

uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere infiltrazioni dall'esterno, per consentire lavaggi con idoneo disinfettante occorrenti sia prima di utilizzare la vasca che durante la manutenzione in corso d'esercizio;

uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti durante i periodi di morbida o di piena della sorgente, collegato allo scarico;

un tubo di partenza posto ad un livello di almeno m 1,00 sotto lo stramazzo di arrivo e di almeno m 0,30-0,50 più in alto della platea di fondo;

una rientrata d'aria posta sul tubo di partenza.

4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato di manufatti, dispositivi di aerazione, organi di manovra e tubazioni.

C) *Laghi naturali e bacini artificiali.*

Occorre verificare che l'opera di presa sia disposta a distanza dal fondo tale da evitare apprezzabili azioni di richiamo di torridità o vegetazione ed a distanza dalla superificie tale che, anche nelle condizioni di massimo svaso, si abbiano limitate escursioni delle caratteristiche termiche e biologiche ed altresì che essa sia ubicata in modo da risentire il meno possibile dell'influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco delle correnti. È buona norma che l'opera di presa sia provvista di luci, regolabili a quota diversa.

D) *Corsi d'acqua.*

Occorre verificare che l'ubicazione dell'opera di presa tenga conto del regime idrologico del corso d'acqua nei vari periodi dell'anno, della stabilità della sua sezione e soprattutto della presenza di insediamenti e del recapito finale dei relativi scarichi. L'opera di presa, infatti, deve essere ubicata a monte di insediamenti e di scarichi importanti e, ove ciò non sia realizzabile, alla maggiore distanza possibile.

3) CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE.

Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

A) *Opere di trasporto.*

Premesso che per opera di trasporto si intende la canalizzazione per il trasporto della risorsa idrica dall'opera di presa al serbatoio di accumulo ovvero all'impianto di potabilizzazione, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati:

1) occorre verificare le interazioni tra insediamenti esistenti e la condotta e che, in relazione all'importanza dell'impianto, al tipo delle condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati, siano definiti eventuali provvedimenti amministrativi atti a preservare la qualità dell'acqua trasportata. Tali provvedimenti potranno riguardare la definizione di una apposita fascia di protezione della condotta da assoggettare a limitazioni d'uso, tra le quali il divieto di edificazione, di piantagioni arboree, di deposito o spandimento di materie che possano essere fonti di inquinamento;

2) occorre verificare se le condutture siano in pressione o a superficie libera e che la qualità dell'acqua trasportata sia preservata comunque;

3) occorre verificare la stabilità dei terreni attraversati, ponendo particolare attenzione alle zone soggette a movimenti franosi;

4) occorre verificare il materiale di costruzione della condotta e, nel caso di materiale ferroso, occorre altresì accertarsi del suo grado di protezione dalla corrosione;

5) occorre verificare che i punti di massimo relativo e di minimo relativo del profilo longitudinale della condotta siano rispettivamente dotati di apparecchiature di sfiato e di scarico. Queste, come qualsiasi altra apparecchiatura o pezzo speciale o giunzione a flangia, debbono essere collocate all'interno di pozzetti ispezionabili. In particolare per gli scarichi si dovrà verificare l'esistenza di chiusure idrauliche con sifone ed altro mezzo fisico di separazione (quale una reticella metallica) atto ad evitare l'ingresso di animali;

6) occorre verificare che laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto sia possibilmente superiore a quella della generatrice superiore della fognatura; in ogni caso occorre verificare che nell'evenienza di incroci tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura delle fogna entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di idonea lunghezza.

B) *Serbatoi.*

Premesso che per serbatoi si intendono gli impianti di raccolta delle acque captate, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di congruità di seguito elencati:

1) occorre verificare, nel caso di serbatoi interrati, che sia stabilita al loro esterno un'area di rispetto sulla quale siano imposte limitazioni d'uso e che all'intorno del serbatoio siano previste opere per l'allontanamento delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale e di falda;

2) occorre verificare che l'arrivo dell'acqua sia posto dalla parte opposta al punto di partenza ovvero che siano inseriti opportuni setti, all'interno della vasca, in modo da favorire il ricambio dell'acqua immagazzinata;

3) occorre verificare che ogni vasca sia dotata di scarico di fondo e di scarico di superificie;.

4) occorre verificare che le operazioni di ordinaria manutenzione, di lavaggio e di disinfezione siano effettuate periodicamente e che all'uopo il fondo della vasca abbia una opportuna pendenza per consentire un agevole smaltimento delle acque di lavaggio;

5) occorre verificare che le acque di scarico e di sfioro confluiscano in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica e di altro dispositivo di separazione atto ad impedire l'ingresso di animali;

6) occorre verificare che la presa d'uscita sia munita di apposita succhieruola e sia situata ad un'altezza dal fondo tale da non richiamare eventuali materiali sedimentati;

7) occorre verificare che i dispositivi di aerazione si aprano verso le camere di manovra e che siano idonei ad impedire il passaggio di polveri e di microrganismi viventi;

8) occorre verificare che le vasche non siano fornite di luci aperte direttamente all'esterno e che al di sopra di esse non siano applicate aperture;

9) occorre verificare che le coperture dei serbatoi siano impermeabilizzate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

10) occorre verificare che sia previsto un idoneo sistema di misura dell'acqua in arrivo e dell'acqua in partenza;

11) occorre verificare che tutte le apparecchiature siano alloggiate in apposita camera di manovra opportunamente separata dalle vasche;

12) occorre verificare che siano messi in atto idonei sistemi di coibentazione delle pareti e della copertura;

13) occorre verificare che il materiale con cui è realizzato il serbatoio e che è a contatto con l'acqua sia tale da non modificare la qualità dell'acqua immagazzinata;

C) *Reti di distribuzione.*

Premesso che per rete di distribuzione si intende il complesso delle canalizzazioni, site a valle delle opere di adduzione e dei serbatoi, che mettono a disposizione degli utenti acqua potabile e che per esse valgono le medesime raccomandazioni fatte per le opere di trasporto alla precedente lettera *A)* di questo stesso paragrafo 3) e tenuto altresì conto che dette reti sono sempre in pressione e che i rubinetti di erogazione fungono anche da sfiato, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di congruità di seguito elencati:

1) occorre verificare che sia assicurata nei limiti del possibile una sufficiente portata d'acqua pro-capite in modo da evitare che si operino sistematiche interruzioni dell'erogazione;

2) occorre verificare che in ciascun punto della rete la quota piezometrica sia adeguatamente superiore alla quota del terreno anche nelle condizoni più gravose;

3) occorre verificare che gli scarichi delle condotte della rete di distribuzione non siano messi in comunicazione diretta con le fognature e che invece avvengano attraverso apposito pozzetto provvisto di intercettatore idraulico e che infine lo sbocco della condotta di scarico sia convenientemente al di sopra del livello massimo del pozzetto stesso;

4) occorre verificare che, nel caso in cui sia impiegata una doppia rete di distribuzione, una ad uso potabile e l'altra per altri usi, sia impedita la loro connessionee che le rispettive tubazioni siano ben distinte tra loro e facilmente individuabili.

4) RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

Allorché si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse per l'approvvigionamento idrico sono necessarie l'autorizzazione alla ricerca e captazione e/o la concessione alla derivazione.

A tal fine è necessaria, a cura del richiedente, la presentazione di un progetto di ricerca corredato di uno studio idrogeologico completo dell'area interessata e di una relazione tecnica contenente, tra l'altro, le caratteristiche dell'impianto di captazione e delle opere di presa ed i dati relativi alla portata che si intende utilizzare ed agli usi. In particolare, nello studio idrogeologico vanno approfondite le caratteristiche delle diverse fonti che si intendono utilizzare, sia in relazione al loro utilizzo che alle conseguenze che dall'utilizzo possono derivare:

1) nel caso di sorgenti, nella valutazione della portata da captare va tenuto presente che, trattandosi di sottrazione all'origine del corpo idrico, il quale può essere privo o carente di acqua in alcuni periodi dell'anno, si può verificare una riduzione delle capacità di diluizione ed autodepurazione. Pertanto occorre assicurare un deflusso naturale nel corpo idrico comunque compatibile con il mantenimento delle esigenze ecologiche dello stesso e con gli altri usi in atto o previsti;

2) se il prelievo è da falda, bisogna valutare il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili;

3) se il prelievo è da acque superficiali, va accertata la presenza di insediamenti sia a monte che a valle, l'ubicazione e la qualità dei relativi scarichi ed il regime idrogeologico nel tratto di presa;

4) più in generale, infine, vanno evidenziate eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali e pertanto va con precisione relazionato sugli insediamenti che, anche al di fuori delle zone di rispetto, possono influenzare la qualità dell'acqua che si intende utilizzare.

Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione è necessario acquisire in merito il parere della competente unità sanitaria locale emesso dopo aver compiuto le indagini e gli approfondimenti previsti dal presente e dal successivo allegato.

ALLEGATO III

CONTROLLO DI QUALITÀ

Il controllo analitico di un'acqua per uso potabile, e quindi la sorveglianza sulle sue caratteristiche qualitative dal punto di captazione ai rami terminali della rete di distribuzione, ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica. Per questo motivo tutti gli esami di laboratorio devono essere eseguiti con la frequenza dovuta, tenuto conto che, ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un elevato numero di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri per campione, spesso ha molto più significato dell'esecuzione di pochi controlli volti al rilevamento di numerosi parametri per ogni campione. Per il medesimo motivo le indagini fisiche, chimiche e fisico-chimiche devono essere indirizzate a rilevare, oltre ai costituenti normali, l'eventuale presenza di sostanze o composti tossici e/o nocivi e di altre sostanze o composti che, al di là di certe concentrazioni, possono dar luogo ad inconvenienti e con analoga finalità si deve procedere all'esame microbiologico, che deve essere sempre eseguito in stretto collegamento con gli altri esami (2).

Le risultanze delle indagini analitiche effettuate e dell'esame ispettivo, evidenziando eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque nel corso del tempo, in relazione alla loro specifica fisionomia ed alla situazione idrogeologica nonché in relazione a possibili interferenze connesse con sversamenti industriali e/o urbani nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di fondamentale importanza per prevenire il degrado e tutelare la qualità delle acque.

1) MODALITÀ DI PRELIEVO CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI (3).

I campioni devono essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni, che possano influenzare significativamente i risultati delle analisi.

A) *Parametri organolettici, chimico-fisici, indesiderabili e tossici.*

I prelievi devono essere effettuati in contenitori puliti e sufficientemente risciacquati con lo stesso tipo di acqua da prelevare.

Fatte salve le determinazioni da eseguirsi in loco, il volume totale del campione deve essere sufficiente all'esecuzione delle analisi.

I campioni prelevati devono essere trasportati in idonei contenitori e conservati, di norma, a 4 °C.

Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

B) *Parametri microbiologici.*

I prelievi devono essere effettuati in contenitori sterili. Qualora le acque in esame contengano cloro residuo, le bottiglie di prelievo dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato (nella quantità di ml 0,1 per ogni 100 ml di capacità della bottiglia) aggiunto prima della sterilizzazione.

Il volume totale del campione deve essere sufficiente all'esecuzione delle analisi.

I campioni, prelevati secondo le usuali cautele di asepsi, devono essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo dalla luce e, nel più breve tempo possibile (e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo), essere sottoposti ad esame.

Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2) TIPI DI CONTROLLO ED INDAGINI ANALITICHE.

Le unità sanitarie locali debbono disporre una diversificazione degli accertamenti analitici, sia per quanto riguarda la mappatura dei punti di prelievo (4), sia per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti, sia per quanto concerne i parametri da rilevare, in relazione alle diverse finalità che il controllo si propone.

A) *Controllo delle caratteristiche di qualità dell'acqua alla captazione* (5).

a) Indagini preliminari su acque di nuova utilizzazione.

Anche allo scopo di avere elementi informativi sulla necessità o meno di un trattamento di potabilizzazione e/o di disinfezione nonché sulla sua tipologia, è sempre necessario effettuare almeno per la durata di un anno una serie di analisi atte a definire la fisionomia dettagliata dell'acqua e le sue variazioni legate sia alle diverse condizioni di precipitazioni meteoriche che alle eventuali interferenze con insediamenti agricolo-zootecnici od industriali od urbani.

1) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea è necessario praticare una serie di analisi complete (6) onde evidenziarne dettagliatamente le caratteristiche (7). Tale analisi completa va eseguita per lo meno su un campione prelevato ogni stagione ed altresì deve essere accompagnata, nel corso dell'anno, dalla rilevazione analitica dei parametri indicati nelle colonne «controllo minimo», «controllo normale» e «controllo periodico» della tabella *A* dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con una frequenza minima di ulteriori quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo. È comunque indispensabile che i campioni prelevati (da sorgenti, da pozzi trivellati o a scavo, da cisterne, ecc.) siano rappresentativi della qualità dell'acqua in esame e non vengano contaminati dall'esterno (8).

2) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine superficiale è necessario che tale risorsa idrica sia sottoposta ad un approfondito studio. Anche ai fini di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, l'ubicazione delle stazioni di prelievo e la frequenza minima annuale dei campionamenti e delle analisi sono quelle fissate rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 (commi 1, 2, 3 e 4) del decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1983. I parametri da esaminare nonché i relativi metodi di misura sono riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale citato.

b) Indagini su acque in corso di utilizzazione.

1) Se è in corso di utilizzazione a scopo potabile un'acqua di origine sotterranea, è necessario controllarne nel tempo le caratteristiche (7). Allo scopo, è necessario praticare ogni anno una o più serie di analisi approfondite, da fissare in relazione alla diversa tipologia dell'acqua, alla possibile influenza di insediamenti ed attività civili o produttive nonché in relazione all'andamento storico degli esami analitici ed ispettivi effettuati, in modo da avere un'immagine rappresentativa della qualità dell'acqua in esame nonché delle sue eventuali variazioni.

2) Allorché sono utilizzate a scopo potabile acque di origine superficiale vigono le disposizioni di cui alla precedente lettera *a)*; punto 2) del presente sottoparagrafo A).

B) *Controllo del trattamento effettuato.*

Vanno controllati con opportuna frequenza temporale tutti quei parametri che sono rappresentativi ai fini del rilevamento del trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione.

Se l'acqua è trattata con cloro, inoltre, occorre determinare, possibilmente sul posto, il cloro attivo residuo effettuando il prelievo nei punti terminali della rete di distribuzione e verificando che la concentrazione del cloro residuo attivo, nei punti suddetti si aggiri intorno a 0,2 mg/l (9). Nel caso la clorazione venga effettuata per puro scopo precauzionale la concentrazione del cloro residuo potrà anche essere inferiore al predetto valore.

Qualora nell'eventuale trattamento di potabilizzazione delle acque venissero utilizzati flocculanti e coadiuvanti di flocculazione, e in tutti i casi in cui siano utilizzate sostanze e prodotti tendenti a migliorarne le caratteristiche igieniche (quali polifosfati, ozono, sali metallici etc.), se non vi è normativa specifica, è necessario accertare il grado di purezza e l'innocuità alle concentrazioni residue delle sostanze o prodotti utilizzati.

Infine è da tenere presente che l'impiego di additivi o di inibitori di incrostazione delle acque fluenti può portare alla disincrostazione delle condotte stesse con tutte le conseguenze che possono derivare per eventuali fenomeni di corrosione a carico delle tubature.

C) *Controllo dell'acqua in distribuzione.*

Negli allegati I, II e III al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono riportati, rispettivamente, i requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano, i modelli e le frequenze minime annuali delle analisi, nonché i metodi di analisi per i vari parametri presi in considerazione. L'osservanza delle usuali modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni, ricordate nel paragrafo 1) del presente allegato nonché la rispondenza dei controlli effettuati a quanto riportato nei predetti allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, garantiscono all'utente, in condizioni di perfetta efficienza della rete idrica, la potabilità dell'acqua quando i campioni esaminati siano stati prelevati nel punto di immissione dell'acqua nella rete di distribuzione ovvero in uno o più punti rappresentativi.

3) CASI PARTICOLARI.

1) Qualora sia richiesto dalle caratteristiche idrogeologiche del bacino di alimentazione delle acque o da interferenze di scarichi agricolo-zootecnici od industriali od urbani con la risorsa idrica, è sempre indispensabile controllare la presenza nell'acqua di composti, sostanze, o microrganismi, normalmente assenti, che possano rappresentare un fattore di rischio per la popolazione; in tale ipotesi occorre procedere ad indagini mirate, allargando, con la frequenza di campionamento dovuta, il ventaglio delle indagini anche a parametri non compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2) In particolare, variazioni sensibili di alcuni parametri (quali, ad esempio, colonie sviluppantesi su agar, conducibilità elettrica, ammoniaca, nitriti, nitrati, sostanze organiche, fosfati, ecc.) debbono richiamare l'attenzione circa la possibilità di inquinamento delle acque esaminate. Indagini mirate sono allora necessarie, soprattutto quando sia accertato da esami precedenti che la concentrazione nell'acqua di fattori pericolosi rischia di avvicinarsi al limite di accettabilità o quando si verifichino circostanze particolari che possono interessare in qualche modo le acque.

3) Nel caso di acque sottoposte a trattamento di disinfezione (fermo restando quanto disposto dalle note (1) e (3) alla tabella *B* dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236) occorre disporre, soprattutto per le utenze numericamente più limitate, un incremento della frequenza del controllo dei parametri microbiologici e del parametro relativo al disinfettante usato.

4) Poiché è necessario tenere sotto controllo lo stato della rete di trasporto e di distribuzione delle acque, è indispensabile effettuare periodicamente, in punti significativi e comunque anche nei punti

terminali della rete, opportune verifiche dei parametri fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici che, in funzione della situazione locale, sono in grado di evidenziare eventuali deficienze della rete.

5) Nel caso in cui qualche esame analitico evidenziasse, durante la sorveglianza in rete, eventuali indici di inquinamento, i prelievi debbono eseguirsi oltre che in punti significativi della rete anche all'entrata ed all'uscita dell'eventuale serbatoio di raccolta. Ciò mette in condizione di rilevare, almeno approssimativamente, il punto ed il tratto di rete in cui compare l'indice di inquinamento più elevato e quindi di avere opportune indicazioni sul punto dove si è verificato l'inconveniente. In tale evenienza dovranno essere disposti d'urgenza gli opportuni interventi atti a ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione di normalità.

ALLEGATO IV

PROCEDURE OPERATIVE

1) CRITERI GENERALI.

Il complesso dei controlli sulle risorse idrico-potabili precedentemente descritto a partire dalle opere di captazione per terminare alla messa a disposizione degli utenti dell'acqua potabile deve essere finalizzato all'acquisizione di ogni utile informazione relativa alle caratteristiche di qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Gli elementi conoscitivi così raccolti debbono infatti fornire le basi per programmi di tutela delle risorse da possibili degradi o contaminazioni ovvero portare all'individuazione delle necessità e delle priorità degli interventi correttivi o di risanamento sia in condizioni di emergenza che a medio-lungo periodo. A tale scopo è necessario che le attività di sorveglianza, forzatamente multidisciplinari, si fondino tanto su un'azione continua, programmata ed omogenea dei soggetti a diverso titolo interessati alla problematica, quanto sul fattivo coordinamento operativo tra comuni, unità sanitarie locali, presidi e servizi multizonali di prevenzione e gestori degli impianti d'acquedotto nell'ambito delle eventuali disposizioni all'uopo emanate dalle regioni.

Nel quadro delle attività di controllo (sia sulle risorse naturali utilizzate per l'uso potabile che sui relativi impianti d'acquedotto che ancora sull'acqua in distribuzione) è possibile, d'altra parte, individuare diversi ed adeguati modelli organizzativi; tuttavia, condizione essenziale per un corretto ed efficace funzionamento del sistema di sorveglianza è l'adozione su scala regionale di criteri univoci di comportamento che uniformino al meglio la complessa materia oggetto del presente decreto. A questo proposito e per maggior chiarimento, si propongono due tavole sinottiche che riepilogano funzioni da esperire, esercizio di competenze e direzione dei flussi informativi in ambito locale. Al riguardo si segnala che per ciò che concerne il flusso informativo a partenza dal gestore dell'impianto di acquedotto valgono le disposizioni di cui al successivo allegato V.

TAVOLA 1

Procedure operative relative alle risorse idriche (10) ed agli impianti d'acquedotto

Funzioni da esperire	Strutture competenti	Flusso informativo
Mappatura risorse ed impianti	Gestori	All'unità sanitaria locale, al presidio e servizio multizonale di prevenzione, al comune ed alla regione
Esame ispettivo	Unità sanitaria locale o (11) presidio e servizio multizonale di prevenzione	Ai gestori, al comune ed alla regione
Mappatura dei punti di prelievo e tipologia delle campagne di campionamento	Unità sanitaria locale	Al presidio e servizio multizonale di prevenzione
Prelievo dei campioni	Unità sanitaria locale o presidio e servizio multizonale di prevenzione (12)	—
Indagini analitiche	Presidio e servizio multizonale di prevenzione	All'unità sanitaria locale (e da questa al comune, alla regione ed ai gestori) ed al Ministero della sanità
Giudizio di qualità	Unità sanitaria locale	Al comune, alla regione ed ai Gestori

TAVOLA 2

Procedure operative relative all'acqua in distribuzione

Funzioni da esperire	Strutture competenti	Flusso informativo
Mappatura dei punti di prelievo e tipologia delle campagne di campionamento	Unità sanitaria locale	Al presidio e servizio multizonale di prevenzione
Prelievo dei campioni	Unità sanitaria locale o presidio e servizio multizonale di prevenzione (12)	—
Indagini analitiche	Presidio e servizio multizonale di prevenzione	All'unità sanitaria locale (e da questa al comune, alla regione ed ai gestori) ed al Ministero della sanità
Giudizio d'idoneità d'uso	Unità sanitaria locale	Al comune, alla regione ed ai gestori

Per quanto concerne il contenuto della tavola 1, l'articolazione del sistema di sorveglianza richiede preliminarmente, da parte dell'unità sanitaria locale, l'acquisizione dei dati riguardanti l'anagrafe e la mappatura delle risorse idriche sfruttate a scopo potabile e dei relativi impianti d'acquedotto (13). *Quindi sulla scorta delle risultanze sia degli* esami ispettivi svolti che dell'andamento storico delle indagini analitiche effettuate in passato che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta realtà locale, le unità sanitarie locali definiscono le modalità di svolgimento pratico delle attività di controllo e si dà quindi corso alle procedure di cui agli allegati II e III, considerando che l'inoltro del campione da esaminare al presidio e servizio multizonale di prevenzione che effettua l'analisi deve essere effettuato entro le 24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque nel più breve tempo possibile in caso di risultato sfavorevole.

Per quanto concerne il contenuto della tavola 2, l'articolazione del sistema di sorveglianza richiede da parte dell'unità sanitaria locale che, acquisiti i dati relativi all'anagrafe ed alla mappatura dell'impianto d'acquedotto (13), sulla scorta delle risultanze sia degli esami ispettivi svolti che dell'andamento storico delle indagini analitiche effettuate in passato che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta realtà locale, si definiscano i punti di prelievo dei campioni e che si dia corso alle procedure di cui agli allegati II e III. Al riguardo va considerato che l'inoltro del campione da esaminare al presidio e servizio multizonale di prevenzione che effettua l'analisi deve essere effettuato entro le 24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque nel più breve tempo possibile in caso di risultato sfavorevole.

2) CASI PARTICOLARI.

1) L'unità sanitaria locale che accerti un progressivo degrado qualitativo dell'acqua esaminata ne dà comunicazione tempestiva al comune e/o alla regione, procede, in collaborazione, ove necessario, con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle cause del processo e promuove presso le competenti autorità l'adozione degli opportuni atti necessari alla salvaguardia ed alla promozione della qualità della risorsa idrica.

2) Il presidio e servizio multizonale di prevenzione che accerti indici di contaminazione nell'acqua esaminata ne dà comunicazione tempestiva all'unità sanitaria locale.

Nell'evenienza descritta, l'unità sanitaria locale propone al comune e/o alla regione e/o al gestore l'adozione dei provvedimenti cautelativi sulle acque necessari alla tutela della salute degli utenti; procede, in collaborazione, ove necessario, con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle cause del processo; promuove presso le competenti autorità l'adozione degli opportuni atti necessari al risanamento ed alla promozione della qualità della risorsa idrica compromessa.

ALLEGATO V

COMPITI DEI GESTORI DELL'IMPIANTO

Per l'effettuazione dei controlli e delle misure sulle acque destinate al consumo umano i tecnici delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi multizonali di prevenzione devono avere libero accesso agli impianti. Detto personale, inoltre, deve poter effettuare tutti i controlli richiesti, nonché consultare registri e raccogliere tutte le necessarie informazioni.

I proprietari nonché gli addetti agli impianti devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si verifichino cambiamenti nelle opere acquedottistiche, con possibili influenze sulle attività di controllo della qualità dell'acqua, di darne immediata comunicazione ai servizi competenti della regione, del comune, delle unità sanitarie locali e del presidio e servizio multizonale di prevenzione.

In particolare, i gestori di impianti di acquedotto devono porre ogni attenzione e cautela nel programmare ed effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla conservazione delle buone attitudini impiantistiche con riguardo specialmente a:

pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di compenso e di distribuzione, secondo frequenze che il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto nonché della situazione dei luoghi;

ispezione delle reti di distribuzione, con adeguate tecnologie non distruttive, e loro conseguente riparazione, secondo frequenze che il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto, della pressione di esercizio nonché della situazione dei luoghi;

esecuzione tempestiva delle operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento e di disinfezione.

Delle predette operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria è tenuta registrazione scritta a disposizione dell'autorità sanitaria ed analogo obbligo vale per l'annotazione delle risultanze dei controlli sui servizi essenziali del ciclo dell'acqua (ivi comprendendo le analisi di routine effettuate, le modalità dell'eventuale trattamento dell'acqua, ecc.), che vanno almeno mensilmente comunicate, anche in forma sintetica, all'unità sanitaria locale.

ALLEGATO VI

GIUDIZIO DI QUALITÀ E DI IDONEITÀ D'USO

Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

1) L'unità sanitaria locale sulla base del riscontro analitico relativo all'acqua, alla captazione o a livello di impianto di trasporto, trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente della giunta regionale, a seconda dei casi, l'adozione o meno di provvedimenti cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione dell'immissione in rete di distribuzione) per le acque che superino per uno o più dei vari parametri presi in considerazione nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, i relativi valori limite numerici od organolettici fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un opportuno trattamento di potabilizzazione) una condizione di normalità. La promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario o semplicemente estetico-organolettico del parametro o dei parametri riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonché in relazione a fenomeni di arricchimento naturale delle acque.

Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto, cloruri e conteggio delle colonie su agar, parametri per i quali nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vengono riportati solo i valori consigliati ovvero considerazioni sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unità sanitaria locale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione i provvedimenti relativi all'immissione, con o senza limitazione d'uso, nella rete di distribuzione delle acque che risultino disattendere tali osservazioni.

Per conducibilità elettrica specifica, sostanze estraibili con cloroformio, calcio, potassio e boro, parametri per i quali al momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A. relative, è auspicabile infine che i valori riscontrati agli esami analitici non si discostino in maniera eccessiva dai rispettivi valori guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri; in caso contrario, il sindaco adotta, su proposta dell'unità sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con o senza limitazioni d'uso, delle acque con dette caratteristiche nella rete di distribuzione.

2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente, nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse eventuali indici di inquinamento nell'acqua prelevata dalla rete di distribuzione, il sindaco, su proposta dell'unità sanitaria locale, adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel punto o nel tratto di rete interessato, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione.

---

(1) Per ciò che concerne l'avvio o meno di un'acqua dolce di origine superficiale al trattamento di potabilizzazione nonché per la scelta del trattamento più appropriato, vigono le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. Il processo di potabilizzazione adottato dovrà comunque garantire la rispondenza dell'acqua distribuita alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della *Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.*

Per ciò che invece concerne le acque dolci di origine sotterranea e le acque salmastre o marine, sia in relazione alle caratteristiche proprie della risorsa idrica esaminata che in relazione alle caratteristiche insediative della zona capaci di alterarne la normale *facies*, si disporrà, se necessario, un adeguato trattamento di potabilizzazione capace comunque di garantire la rispondenza dell'acqua distribuita alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

(2) A riguardo dei parametri di cui alla nota (4) dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si ribadisce che, mentre per alcuni di essi (alghe, elminti, funghi, protozoi e Pseudomonas aeruginosa) si auspica la loro assenza nell'acqua potabile in correlazione con una possibile diffusione di malattie infettive attraverso il veicolo idrico (trattandosi di indicatori di qualità che, in quanto tali, solo in particolari circostanze possono rendere pericolosa l'assunzione di acqua), per gli altri parametri (batteriofagi anti E. Coli, enterobatteri patogeni, enterovirus e stafilococchi patogeni) è prescritta la loro obbligatoria assenza nell'acqua potabile immessa nella rete di distribuzione.

(3) Nel rilevare che l'effettuazione delle operazioni di campionamento riveste un'importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria, si precisa che è indispensabile che dette operazioni siano svolte da personale qualificato dell'unità sanitaria locale (servizio d'igiene pubblica o similare) o dei presidi e servizi multizonali di prevenzione, nell'ambito delle eventuali indicazioni specifiche fornite dal responsabile del laboratorio di analisi.

(4) L'unità sanitaria locale stabilisce anche la densità dei punti di prelievo in relazione alle specifiche esigenze locali di monitoraggio; la mobilità dei punti di prelievo, nell'ordinaria routine, è subordinata, tra l'altro, alla possibilità di poter effettuare raffronti statisticamente significativi.

(5) Poiché non sono ipotizzabili a priori tutte le possibili interferenze che un'acqua può subire per fenomeni naturali e non, occorre estendere le indagini analitiche, secondo le circostanze e soprattutto per acque di origine superficiale, anche al controllo di parametri non compresi tra quelli considerati in questo stesso paragrafo 2) e relativi alla presenza, anche sospettata, di sostanze tossiche e/o nocive per la salute dell'uomo o comunque tali da peggiorare la qualità dell'acqua in esame.

(6) Si intende per «analisi completa» la rilevazione di tutti i parametri elencati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ad eccezione del parametro n. 41.

(7) L'utilizzazione di tali acque senza alcun trattamento potabilizzante, ove questo non sia richiesto da altre esigenze, è ammesso solo quando il conteggio delle colonie su agar a 36 °C sia inferiore a 30, senza sensibili variazioni nel tempo ed anche a seguito del variare delle condizioni meteorologiche.

(8) Nel caso di acque prelevate da pozzi che attingono da falde a lento ricambio, la procedura descritta può essere semplificata.

(9) Nell'eventualità di un tale tipo di trattamento è opportuno, qualora sia indispensabile, adottare criteri di clorazione delle acque, quali ad esempio l'uso di cloratori in serie, che, seppure in dipendenza dallo stato e dalle condizioni dell'impianto di acquedotto, possono favorire il riscontro di tassi di cloro residuo libero non solo contenuti e sufficienti ma anche di livello costante e simile nei vari tratti della rete di distribuzione, ivi compresi i punti di messa a disposizione dell'utente dell'acqua.

Qualora invece vengano impiegati disinfettanti diversi da quelli rilevabili con il parametro in questione, vigono le disposizioni di cui alla nota (3) dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, n. 236.

(10) A riguardo delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate a scopo potabile vigono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. È pertanto auspicabile che le regioni, anche nell'espletamento delle funzioni loro assegnate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, uniformino ai contenuti del presente decreto i compiti operativi eventualmente delegati alle unità sanitarie locali e/o ai presidi e servizi multizonali di prevenzione.

(11) Per interventi mirati o di particolare impegno.

(12) Vedi nota (3).

(13) Nelle more della trasmissione da parte dei gestori alle unità sanitarie locali ed ai presidi e servizi multizonali di prevenzione degli elaborati tecnici di cui all'art. 2, comma 1, ed al paragrafo 1) dell'allegato II, le predette unità sanitarie locali procedono per quanto di competenza sulla base di elementi conoscitivi acquisiti autonomamente.

91A1632

DECRETO 4 aprile 1991.

Pubblicità sanitaria dei profilattici maschili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1991, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 1991, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, sono stati sottoposti alla disciplina dei presidi medico-chirurgici i profilattici maschili;

Visto in particolare, l'art. 6, del predetto decreto, il quale, a condizione che sia presentata domanda di autorizzazione entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, consente l'ulteriore commercializzazione dei profilattici già immessi in commercio, per un periodo massimo di trenta mesi dalla data predetta, fatto salvo l'obbligo di ritiri immediato delle confezioni in caso di diniego di autorizzazione o di esito non favorevole dei controlli espletati dal Ministero della sanità;

Ritenuto necessario dettare una disciplina transitoria della pubblicità relativa ai profilattici disciplinati dal menzionato art. 6;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Art. 1.

1. I profilattici maschili di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 1991, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, a partire dalla data del provvedimento ministeriale relativo alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi dello stesso art. 6, comma 1, o dalla data di notifica dell'esito non favorevole dei controlli effettuati su campioni in commercio, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6.

2. Le aziende interessate possono presentare domande di licenza di pubblicità sanitaria relativa ai profilattici di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 26 gennaio 1991. Il Ministero della sanità provvede su tali domande contemporaneamente al rilascio o al diniego dei decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei profilattici.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

91A1675

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1991.

Criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 15 della legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 luglio 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità;

Visto in particolare l'art. 15 della predetta legge n. 240, secondo il quale il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al capo II della stessa legge;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Con il termine legge indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, la legge n. 240 del 4 agosto 1990.

Art. 2.

Domande di ammissione al contributo

I soggetti interessati ai contributi di cui al capo II della legge, in possesso dei requisiti indicati dalla stessa, devono presentare domanda contenente le informazioni indicate nel fac-simile allegato (mod. *A*), nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Domande di contributo ex *art. 12, comma 1 e art. 13, comma 1, per gli anni 1989 e 1990*

Entro il medesimo termine indicato nel precedente articolo, i soggetti interessati ai contributi di cui al comma 1 degli articoli 12 e 13 della legge, che abbiano sostenuto negli anni 1989 e/o 1990 spese per l'acquisto o la locazione con facoltà di compera di unità di carico di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge stessa, devono presentare, separatamente per ciascun anno per il quale viene chiesto il contributo, domanda contenente le informazioni precisate nel fac-simile allegato (mod. *B*).

Art. 4.

Domande di contributo ex *art. 12, comma 1 per gli anni 1991, 1992 e 1993*

I soggetti interessati ai contributi di cui all'art. 12, comma 1, della legge, che sosterranno spese concernenti l'acquisto o la locazione con facoltà di compera di unità di carico di cui all'art. 11, comnma 2, lettera *b)*, negli anni 1991, 1992 e 1993, dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascuno degli anni sopraindicati, domanda contenente le informazioni precisate nel fac-simile allegato (mod. *B*).

Art. 5.

Domande di contributo ex *art. 12, comma 2*

I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 12, comma 2, della legge, devono presentare nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda contenente le informazioni precisate nel fac-simile allegato (mod. *C*) nonché il programma triennale di rinnovo o potenziamento del parco di unità di carico idonee al trasporto combinato, in misura non inferiore al 20% della consistenza numerica di tale parco alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Tutte le domande di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, redatte in carta da bollo e corredate di due copie in carta semplice, devono essere spedite a mezzo raccomandata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 31 - Via Tronto, 2 - 00198 Roma, facendo fede la data del timbro postale di spedizione.

La firma in calce ad ogni domanda ed agli eventuali prospetti allegati, nonché alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione (allegato mod. *A*-bis, *B*-bis e *C*-bis), deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 7.

Documentazione

Entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a comprova dell'esattezza delle indicazioni e dichiarazioni contenute nelle domande stesse, inviterà le imprese richiedenti a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, la documentazione di seguito elencata, in triplice copia, di cui l'originale in bollo, nonché tutti gli altri eventuali documenti occorrenti, secondo un elenco allegato allo stesso invito:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, qualora l'impresa sia societaria, nonché certificato rilasciato dai competenti uffici dal quale risulti l'indicazione dei legali rappresentanti dell'impresa richiedente. Nel caso di imprese controllanti o controllate dovrà essere presentato il certificato indicante le generalità dei legali rappresentanti delle imprese controllate o di quelle controllanti;

b) fatture originali o fatture in copia autenticata del fornitore dei servizi intestate alle imprese beneficiarie, ovvero da loro controllate anche estere, oppure dichiarazioni di Intercontainer o società appartenente

all'UIRR - Union Internationale Rail Route, con firma autenticata, ovvero estratti autenticati dei conti sociali delle imprese italiane e di quelli delle imprese estere con le quali siano intercorsi rapporti di fornitura, purché relativi a trasporti combinati, sul cui documento di trasporto l'impresa italiana beneficiaria risulti quale mittente o destinataria, attestanti il pagamento dei corrispettivi per trasporti combinati strada-rotaia; ove il corrispettivo sia espresso in valuta straniera, dovrà essere allegata idonea documentazione attestante il rapporto di cambio alla data di pagamento;

c) ai fini della prova dell'origine e destinazione finale della merce, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante della società richiedente, oppure equivalente certificazione di Intercontainer o di società appartenente all'UIRR - Union Internationale Rail Route;

d) estratto autentico notarile del libro cespiti con l'indicazione del numero, del tipo e della marca delle unità di carico di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge;

e) libretto di circolazione, o attestazione della ditta costruttrice o dell'Ente collaudatore, o documento dell'Ente ferroviario immatricolatore, o altro documento equivalente attestante in modo certo che il tipo e le caratteristiche delle unità di carico rientrano tra quelli previsti dalla legge;

f) per l'acquisto ovvero per la locazione con facoltà di compera di unità di carico intermodali di cui al comma 1 dell'art. 12 e al comma 1 dell'art. 13 devono essere allegati i contratti con l'indicazione del numero, della marca, del tipo e del prezzo di acquisto, nonché una certificazione attestante i requisiti di idoneità al trasporto combinato e una certificazione della società di locazione finanziaria attestante l'effettivo pagamento dei canoni relativi alle singole unità per ciascun anno di competenza.

Le imprese associate in cooperative oltre ai documenti di cui sopra devono presentare:

a) certificato di iscrizione all'atto prefettizio;

b) estratto autentico del libro soci, dal quale desumere la costituzione e la vigenza del rapporto associativo nonché il numero dei soci prestatori di opera;

c) copia autentica dei libretti di lavoro dei dipendenti.

Nel caso di imprese controllate o controllanti, i documenti di cui sopra devono essere presentati per tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo, nonché per le singole imprese riunite in cooperative e consorzi, unitamente all'estratto autentico notarile del libro soci da cui risulti l'esistenza della partecipazione della società controllante nella controllata o viceversa.

Art. 8.

Documentazione successiva

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge, le imprese dovranno presentare idonea documentazione dietro richiesta specifica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Termini per la concessione ed erogazione del contributo

Acquisiti i documenti di cui al primo comma dell'art. 6 del presente decreto, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro i successivi novanta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di concessione di contributo ai fini della relativa erogazione. Qualora le somme disponibili per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge risultino nell'anno di competenza inferiori alle somme da erogare per lo stesso titolo, si procederà ad una riduzione proporzionale della misura del contributo da erogare ad ogni impresa richiedente, fatto salvo il criterio di priorità previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge.

Art. 10.

Procedure di controllo

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può stabilire formalità e procedure atte a verificare il rispetto di quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 13 della legge.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 174

FAC-SIMILE MOD. 4

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - III Direzione centrale - Div. 31 - Via Trionto, 2 - 00198 ROMA

Il sottoscritto ...
(cognome e nome)
nato a ... il ...
residente in ...
(oppure per le imprese societarie) nella sua veste legale rappresentante della ...
...
(ragione o denominazione sociale sede)
...
(indicazione del rapporto esistente con altre imprese e identificazione delle stesse)

... (partita IVA) ... (codice fiscale)

... (luogo e data di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori ove ricorra il caso) ... (numero di iscrizione)

... (luogo e data di iscrizione alla sezione speciale dell'albo nazionale degli autotrasportatori legge n. 150/90 se cooperativa o consorzio) ... (numero di iscrizione)

... (luogo e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.) ... (numero di iscrizione)

... (data di costituzione per le sole cooperative o consorzi) ... (numero e data di iscrizione alla prefettura per le sole cooperative)

Chiede

di essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui al capo II della legge n. 240/90 e più dettagliatamente (*):
art. 12, primo comma, negli anni ....
art. 13, primo comma, negli anni ....,
art. 12, secondo comma, negli anni ....

come specificato nelle specifiche domande. (mod. *B* e/o mod. *C*).

A tal fine dichiara:
di non aver procedure fallimentari in corso;
di essere a conoscenza delle conseguenze previste dall'art. 13, secondo comma, della legge per l'eventuale vendita od uso difforme delle unità di carico per le quali è stato concesso il contributo.

Data, ...

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

(*) Barrare la casella relativa al contributo o ai contributi che si prevede di voler richiedere indicandone gli anni di competenza.

N.B. — Nel caso di società controllante o controllata da impresa di autotrasporto merci c/t, per ogni impresa diversa dalla richiedente e per ogni impresa riunita in consorzio o cooperativa deve essere compilato ed allegato il fac-simile mod. *A*-bis.

FAC-SIMILE MOD. *A*-bis

(Da compilarsi da ciascuna impresa facente parte di uno stesso gruppo e da allegare al mod. *A*)

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15 del 1968

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in ....
(per le imprese societarie) nella sua veste di legale rappresentante della ....
(ragione o denominazione sociale)
con sede in ....
(indicazione del rapporto esistente con l'impresa richiedente)

.... (partita IVA) .... (codice fiscale)
....

Dichiara che i dati sottoriferiti corrispondono a verità:

.... (luogo e data di eventuale iscrizione all'albo degli autotrasportatori) .... (numero di iscrizione)

.... (luogo e data di iscrizione alla sezione speciale dell'albo nazionale degli autotrasportatori legge n. 155/90, se cooperativa o consorzio) .... (numero di iscrizione)

.... (data di associazione alla cooperativa o consorzio o inizio del rapporto di controllo) .... (numero e data di iscrizione alla prefettura per le sole cooperative)

Lo scrivente dichiara inoltre di non aver procedure fallimentari in corso.

Data, ...

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

FAC-SIMILE MOD. *B*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - III Direzione centrale - Div. 31 - Via Tronto, 2 - 00198 ROMA

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in ....
(per le imprese societarie) nella sua veste di legale rappresentante della ....
(ragione o denominazione sociale, sede)
con sede in ....
(indicazione del rapporto esistente con altre imprese e identificazione delle stesse).
con riferimento alla domanda mod. *A* presentata in data ....

Chiede

la concessione di un contributo ex (*1):
art. 12, primo comma, per un'aliquota pari al .... (20 o 40%):
art. 13, primo comma,

della legge n. 240/90.

A tal fine dichiara:

di avere n. ...... soci prestatori d'opera e n. ...... dipendenti (per le sole cooperative che richiedono l'applicazione dell'aliquota del 40% ex art. 12, primo comma);

che l'ammontare totale dei corrispettivi pagati nel triennio .... (*2) per trasporti effettuati in conformità alla lettera *a)*, secondo comma, dell'art. 11 della legge è di L. ....;

di possedere al 31 dicembre .... (*3) numero .... unità di carico come da libro cespiti e da allegato prospetto (contenente per ciascuna unità le caratteristiche e gli elementi identificativi);

di aver acquistato la disponibilità di numero .... unità di carico nell'anno .... e più dettagliatamente:

tipo e marca	targa-telaio o matricola	costo di ciascuna unità o canone locazione finanziaria per l'anno di riferimento
....	....	....
....	....	....

per un importo complessivo di L. ....

(*N.B.* — Evidenziare eventuali unità di carico impieganti tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi);

di non avere procedure fallimentari in corso.

Data, ...

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

(*1) Barrare la casella relativa al contributo che si richiede.

(*2) Per contributi riguardanti spese effettuate 1989 - triennio 86-87-88. Per contributi riguardanti spese effettuate 1990 - triennio 87-88-89. Per contributi riguardanti spese effettuate 1991 - triennio 88-89-90. Per contributi riguardanti spese effettuate 1992 - triennio 89-90-91. Per contributi riguardanti spese effettuate 1993 - triennio 90-91-92.

(*3) Per contributi riguardanti spese effettuate 1989 - possedute al 31 dicembre 1988. Per contributi riguardanti spese effettuate 1990 - possedute al 31 dicembre 1989. Per contributi riguardanti spese effettuate 1991 - possedute al 31 dicembre 1990. Per contributi riguardanti spese effettuate 1992 - possedute al 31 dicembre 1991. Per contributi riguardanti spese effettuate 1993 - possedute al 31 dicembre 1992.

N.B. — Nel caso di società controllante o controllata da impresa di autotrasporto merci c/t, per ogni impresa diversa dalla richiedente e per ogni impresa riunita in consorzio o cooperativa deve essere compilato ed allegato il fac-simile mod. *B*-bis.

FAC-SIMILE MOD. *B*-bis

(Da compilarsi da ciascuna impresa
facente parte di uno stesso gruppo e
da allegare al mod. *B*)

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15 del 1968

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in ....
(per le imprese societarie) nella sua veste di legale rappresentante
della ....
(denominazione o ragione sociale e sede)

(indicazione del rapporto esistente con l'impresa richiedente)

(partita IVA) (codice fiscale)

Dichiara che i dati sottoriferiti corrispondono a verità:

totale ammontare corrispettivi pagati per trasporti di cui alla lettera *a)*, secondo comma, art. 11, della legge n. 240/90, L. .... nel triennio (*1) .... ;

numero .... unità di carico possedute al 31 dicembre .... (*2) come da libro cespiti e da allegato prospetto (contenente per ciascuna unità le caratteristiche e gli elementi identificativi);

numero .... unità di carico di cui alla lettera *b)*, art. 11, secondo comma, acquisite in disponibilità nell'anno .... e più dettagliatamente.

....

tipo e marca .... targa-telaio o matricola .... costo di ciascuna unità

N.B. — Evidenziare eventuali unità di carico impieganti tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi.

Per un importo complessivo di L. ....

Lo scrivente dichiara inoltre di non aver procedure fallimentari in corso.

Data, ...

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

(*1) Vedi nota n. 2 modello *B*.
(*2) Vedi nota n. 3 modello *B*.

FAC-SIMILE MOD. *C*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - III Direzione centrale - Div. 31 - Via Tronto, 2 - 00198 ROMA

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in ....
(per le imprese societarie) nella sua veste di legale rappresentante
della ....
(denominazione o ragione sociale, sede)
....
(indicazione del rapporto esistente con altre imprese e identificazione delle stesse)

con riferimento alla domanda mod. *A* presentata in data ....

Chiede

la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 12, comma secondo, della legge n. 240/90.

A tal fine dichiara:

che la somma pagata (in proprio o complessivamente da tutte le imprese del gruppo) nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 per trasporti effettuati in conformità alla lettera *a)*, secondo comma, dell'art. 11 della legge ammonta a L. .... ;

di essere in possesso (in proprio o cumulativamente con altre imprese del gruppo) alla data del 31 dicembre 1989 di n. .... unità di carico del tipo indicato dalla lettera *b)*, secondo comma, dell'art. 11 della legge come risulta dal libro cespiti e da allegato prospetto contenente per ciascuna unità le caratteristiche e gli elementi identificativi;

di voler rinnovare o potenziare detto parco secondo il programma triennale riportato nell'allegato prospetto contenente la descrizione del tipo e delle caratteristiche delle nuove unità:

di non aver procedure fallimentari in corso.

Data ....

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

N.B. — Per le imprese che controllino o siano controllate da società di autotrasporto di cose per conto di terzi, per le singole imprese riunite in cooperativa o consorzio, diverse dalla richiedente, qualora ricorra il caso, deve essere compilato ed allegato il fac-simile mod. *C*-bis.

Nel caso di società controllante o controllata da impresa di autotrasporto merci c/t, per ogni impresa diversa dalla richiedente e per ogni impresa riunita in consorzio o cooperativa deve essere compilato ed allegato il fac-simile mod. *C*-bis.

FAC-SIMILE MOD. *C*-bis

(Da compilarsi da ciascuna impresa
facente parte di uno stesso gruppo e
da allegare al mod. *C*)

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15 del 1968

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in ....
(per le imprese societarie) nella sua veste di legale rappresentante
della ....
(denominazione o ragione sociale e sede)
....
(indicazione del rapporto esistente con l'impresa richiedente)

Dichiara che i dati sottoriferiti corrispondono a verità:

totale ammontare corrispettivi pagati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 per trasporti effettuati in conformità alla lettera *a)*, secondo comma, dell'art. 11 della legge L. .... ;

numero .... unità di carico del tipo indicato dalla lettera *b)*, secondo comma, dell'art. 11 della legge così come risulta dal libro cespiti e da allegato prospetto contenente per ciascuna unità la descrizione del tipo e degli elementi identificativi.

Lo scrivente dichiara inoltre di non aver procedure fallimentari in corso.

Data, ...

Firma ....
(autenticata ai sensi della legge n. 15/68)

91A1665

DECRETO 4 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 197

91A1670

DECRETO 4 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 198

91A1671

DECRETO 4 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 199

91A1672

DECRETO 4 aprile 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 29 marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 20 marzo 1991 che hanno disposto per il 29 marzo 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 marzo 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 marzo 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,07 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,21 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,86 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,78 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,15 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 200

91A1673

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 5 aprile 1991.

Norme sulla valutazione finale nelle terze classi dei corsi di qualifica di «Progetto '92». (Ordinanza n. 99).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 359 del 22 dicembre 1990;

Visti i decreti ministeriali istitutivi dei corsi sperimentali di «Progetto '92» negli istituti professionali;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di qualifica nei corsi sperimentali stessi;

Ordina:

La valutazione finale nelle terze classi dei corsi di qualifica di «Progetto '92» si svolge secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

Premessa.

L'innovazione introdotta nell'istruzione professionale con la sperimentazione «Progetto '92» si propone, tra gli altri obiettivi, quello di elevare i contenuti culturali, scientifici e tecnologici della preparazione di base degli studenti. Questa deve infatti poter essere ampiamente utilizzata nello spazio e nel tempo, sì da corrispondere alle esigenze del mondo del lavoro o a quello della prosecuzione degli studi.

Anche la valutazione finale deve essere resa coerente — nella sua impostazione e nella sua attuazione — con gli obiettivi stessi e con le specificità che caratterizzano il progetto; essa, pertanto, deve essere uno strumento di verifica sia dell'ampliamento della formazione culturale di base, sia della maggiore qualificazione concettuale delle specifiche abilità professionali.

La valutazione finale, d'altra parte, deve essere vista come momento conclusivo del processo di verifica degli apprendimenti.

Per rendere le verifiche omogenee e confrontabili, nonché le valutazioni oggettive e trasparenti, saranno utilizzate prove strutturate di verifica, sia nel corso dell'anno che nel periodo terminale delle lezioni. Esse saranno caratterizzate da:

significatività dei contenuti;
specificità degli elementi da valutare;
trasparenza dei criteri di valutazione.

La valutazione finale deve essere orientata a una misurazione della qualità del prodotto scolastico, sì da fornire indicazioni sull'efficacia dell'intero processo formativo.

D'altra parte, la valutazione del processo formativo non può che essere affidata al consiglio di classe, che è la sede di chiarificazione delle esigenze e di realizzazione degli interventi, l'ambito unitario di confronto, di risoluzione, di sintesi e di verifica dell'azione didattica e nel quale viene elaborata la programmazione didattica, che costituisce il centro motore di tutte le energie convogliate dal progetto.

In via sperimentale, la valutazione finale si articolerà in due momenti complementari:

lo scrutinio finale con il consiglio di classe;
l'esame di qualifica con la commissione giudicatrice.

Art. 1.

Prove finali

1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

2. Tali prove potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline.

3. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

4. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimenti del capo d'istituto.

Art. 2.

Scrutinio finale

1. Lo scrutinio finale, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

2. Il consiglio di classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal *curriculum* e dalle prove strutturate di cui all'art. 1, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione.

3. Lo scrutinio finale si conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in decimi e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

4. Tale giudizio è deliberato dal consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

Art. 3.

Esame di qualifica

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candiato sarà richiesta la soluzione di un «caso pratico», che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, progetto e scelta di soluzioni e abilità di realizzazione pratica. In tale prova potranno essere comprese solo le discipline che la commissione riterrà più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;

approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal *curriculum* scolastico.

6. Al fine dell'attribuzione del voto, la commissione esaminatrice tradurrà in centesimi la media dei voti espressi dal consiglio di classe nello scrutinio finale. Quindi attribuirà un punteggio alle due prove di verifica delle abilità e all'eventuale colloquio. Tale punteggio potrà modificare il risultato già conseguito nello scrutinio finale nella misura massima di dieci punti.

7. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti su cento.

8. La commissione decide la durata massima delle singole prove.

Art. 4.

Certificazioni

1. Su richiesta del candidato potrà essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio finale nelle singole discipline.

2. L'eventuale attività svolta presso aziende di cui all'art. 2 viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. La commissione, su richiesta dei candidati, potrà far loro prendere visione delle prove scritte.

Art. 5.

Candidati privatisti

1. I candidati privatisti sosterranno le prove su tutte le materie dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, nonché sulle materie o parti di materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.

2. I candidati stessi devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 23 dell'ordinanza ministeriale n. 359 del 22 dicembre 1990 per l'ammissione all'esame di qualifica.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto concerne la formazione delle commissioni esaminatrici e il diario degli esami, si fa rinvio all'ordinanza ministeriale n. 359 del 22 dicembre 1990.

Art. 7.

Relazione finale

1. Al termine delle prove, al fine di una prima analisi dell'esperienza, il preside trasmetterà alla Direzione generale dell'istruzione professionale una relazione sugli esami accompagnata da eventuali campioni delle prove strutturate che siano ritenuti emblematici del tipo di prove proposte.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: BIANCO

91A1664

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali». (Provvedimento n. 6/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si è prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalità per il rimborso all'ENEL dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990 e n. 2 del 30 gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale è stata disciplinata l'attività del comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che, all'art. 33, secondo punto, prevede che il CIP disponga la reintegrazione all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1990, relativo alla accelerazione dei rimborsi dovuti all'ENEL ed alle singole imprese, ed alla loro erogazione in modo proporzionale;

Vista la relazione del Comitato, istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, trasmessa con nota n. 721178 del 21 marzo 1991, con cui sono stati accertati oneri afferenti la centrale elettronucleare di Montalto di Castro, studi di localizzazione Lombardia, rapporto sicurezza Lombardia, studi localizzazione Puglia, partecipazione Owners Group, nonché quelli delle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari di cui all'allegata tabella;

Considerato che le necessarie disponibilità del conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari della Cassa conguaglio settore elettrico si formano con dilazione rispetto alla data dell'ultimo accertamento di detti oneri e che i tempi per l'erogazione comportano un onere aggiuntivo da rimborsare;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico, utilizzando le disponibilità del conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari, corrisponderà all'ENEL come dalla relazione citata in premessa:

a) l'importo di L. 3.610,087 miliardi:
b) l'importo complessivo di L. 122,2807 miliardi da riversare alle imprese, di cui alla tabella allegata.

2) Le somme di cui al precedente punto 1) saranno aumentate degli interessi, dal 1° gennaio 1991 all'effettivo pagamento, sulla base del tasso prime rate ABI per gli importi di cui alla lettera *b)* e sulla base del 75% di detto tasso per l'importo di cui alla lettera *a)*.

3) In aggiunta all'attuale gettito della quota di sovrapprezzo termico derivante dal combinato disposto della deliberazione CIP n. 27 del 21 dicembre 1988 e dell'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conto di cui al precedente n. 1) sarà incrementato di una quota, pari al 55% dell'aliquota di sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990. A tal fine, nei limiti e con la destinazione di cui sopra, la detta quota di aliquota sarà mantenuta in vigore, a partire dal momento in cui sarà stata completata la copertura integrale dell'onere termico a tutto il 1990, sino al rimborso totale degli oneri derivanti dalla chiusura delle centrali nucleari in esercizio e dalla sospensione ed interruzione dei lavori di quelle in costruzione.

4) La ripartizione e/o l'imputazione delle somme via via disponibili per il rimborso degli oneri di cui al presente provvedimento e di quelli che verranno successivamente accertati e riconosciuti, saranno effettuate attraverso successivi acconti, adottando il criterio di proporzionalità.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENEL PER IL RIMBORSO ALLE IMPRESE APPALTATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI MONTALTO DI CASTRO.

Nome società	Milioni di lire
Ansaldo S.p.a.	66.328,6
Elmo S.r.l./Cogemi S.r.l.	5.222,4
Idreco S.p.a.	1.004,9
Ansaldo sistemi industriali S.p.a.	6.353,3
Filippo Fochi S.p.a.	32.798,6
Combustibili nucleari S.p.a.	5.771,5
Officine S. Marco S.p.a.	2.057,8
Cise S.p.a.	1.774,0
Ismes S.p.a./Cise S.p.a.	969,6

91A1682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 65

Corso dei cambi del 3 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,300	1245,300	1245,60	1245,300	1245,300	1245,300	1246.200	1245,300	1245.300	1245.300
E.C.U.	1533,300	1533.300	1534 —	1533,300	1533,300	1533.300	1533.600	1533.300	1533.300	1533.300
Marco tedesco	744,550	744,550	745,70	744,550	744.550	744.550	744,600	744.550	744.550	744.550
Franco francese	219,630	219.630	219,90	219,630	219,630	219,630	219,700	219,630	219.630	219.630
Lira sterlina	2212,750	2212,750	2218,50	2212,750	2212,750	2212,750	2213,450	2212.750	2212,750	2212.750
Fiorino olandese	660,650	660,650	661 —	660,650	660.650	660,650	660.680	660.650	660.650	660.650
Franco belga	36,172	36,172	36,18	36,172	36,172	36.172	36,178	36.172	36.172	36.170
Peseta spagnola	12,018	12,018	12,03	12,018	12.018	12.018	12,018	12.018	12.018	12.010
Corona danese	194,200	194,200	194 —	194,200	194.200	194.200	194,170	194,200	194.200	194.200
Lira irlandese	1990 —	1990 —	1990 —	1990 —	1990 —	1990 —	1990,500	1990 —	1990 —	—
Dracma greca	6,880	6,880	6,850	6,880	6,880	6,880	6,858	6.880	6.880	—
Escudo portoghese	8,470	8,470	8,450	8,470	8,470	8,470	8,469	8.470	8,470	8,470
Dollaro canadese	1078.550	1078,550	1078 —	1078,550	1078.550	1078,550	1078.700	1078.550	1078.550	1078.550
Yen giapponese	9,043	9,043	9,050	9,043	9,043	9.043	9,044	9.043	9.043	9.040
Franco svizzero	878,750	878,750	879,50	878,750	878.750	878.750	879.150	878.750	878,750	878,750
Scellino austriaco	105,816	105,816	106 —	105,816	105.816	105,816	105,842	105.816	105.816	105.810
Corona norvegese	191,250	191,250	191,25	191,250	191,250	191.250	191.270	191,250	191.250	191.250
Corona svedese	205,740	205,740	205,50	205,740	205,740	205,740	205,750	205.740	205.740	205.740
Marco finlandese	315,650	315,650	316 —	315,650	315,650	315.650	315,700	315.650	315,650	—
Dollaro australiano	969,150	969,150	970 —	969,150	969,150	969.150	969,250	969.150	969,150	969.150

Media dei titoli del 3 aprile 1991

Rendita 5% 1935	69,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,775
» » » 22- 6-1987/91	97,875
» » » 18- 3-1987/94	84,100
» » » 21- 4-1987/94	84,100
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,180
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » TR 2,5% 1983/93	95,750

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100.125
» » » » 1- 8-1984/91	100.450
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100.625
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100.300
» » » » 1- 2-1985/92	100.750
» » » » 18- 4-1986/92	100,700
» » » » 19- 5-1986/92	100,650
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100.525
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,425
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,125
» » » »	18- 6-1986/93	99,375
» » » »	1- 7-1988/93	100 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,150
» » » »	1- 8-1988/93	100,030
» » » »	19- 8-1986/93	99,030
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	98.750
» » » »	1-10-1988/93	100,400
» » » »	20-10-1986/93	99,130
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1986/93	99 —
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	99,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	98,950
» » » »	1-11-1988/94	99,475
» » » »	1- 1-1990/95	98,700
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98.850
» » » »	1- 3-1990/95	98,825
» » » »	1- 4-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1985/95	98,525
» » » »	1- 5-1990/95	99,100
» » » »	1- 6-1985/95	98,250
» » » »	1- 7-1985/95	98.575
» » » »	1- 7-1990/95	98,650
» » » »	1- 8-1985/95	97,875
» » » »	1- 9-1985/95	97,725
» » » »	1-10-1985/95	97,950
» » » »	1-11-1985/95	98,075
» » » »	1-12-1985/95	98,075
» » » »	1- 1-1986/96	98,200
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,230
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 3-1986/96	99,575
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,650
» » » »	1- 7-1986/96	98,300
» » » »	1- 8-1986/96	97,550
» » » »	1- 9-1986/96	97,725
» » » »	1-10-1986/96	96,875
» » » »	1-11-1986/96	97,050
» » » »	1-12-1986/96	97,450
» » » »	1- 1-1987/97	97,350
» » » »	1- 2-1987/97	97,930
» » » »	18- 2-1987/97	97,850
» » » »	1- 3-1987/97	98,075
» » » »	1- 4-1987/97	98.150
» » » »	1- 5-1987/97	98 —
» » » »	1- 6-1987/97	97,450
» » » »	1- 7-1987/97	97,225
» » » »	1- 8-1987/97	96.900
» » » »	1- 9-1987/97	97.030

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,225
» » »	11,50%	21-12-1991	99,600
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,250
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,650
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,930
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,200
» » »	12,50%	1-10-1993	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
» » »	12,50%	17-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-12-1993	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98.575
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,675
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,275
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,030
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,450
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,980
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,630
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	99,225
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	108 —

91M03041

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1991, registro n. 5 Finanze, foglio n. 280, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla «S.n.c. Impresa costruzioni V.Z. di Valerio Flavio e Zaffaina Lavinio» con atto 28 ottobre 1982, n. 14250 di repertorio, a rogito notaio Antonio Ronchi, di un terreno di mq 400 sito nel comune di Desenzano del Garda, riconosciuto di notevole importanza ai fini di una completa sistemazione della zona archeologica della Villa romana di detto comune.

91A1658

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università della Basilicata, in Potenza ad accettare una donazione

Con decreto 4 gennaio 1991 del prefetto di Potenza l'Università degli studi della Basilicata, in Potenza, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000 disposta in suo favore da amici famiglia G. D'Amico allo scopo di istituire un premio di studio alla memoria dell'ing. Giuseppe D'Amico da conferire ad uno studente dell'Università degli studi di Potenza, che abbia riportato la votazione più alta all'esame di laurea.

91A1657

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 4 0 9 1 *

L. 1.200